



Raccomandazione del Consiglio sul controllo delle concentrazioni

**Strumenti giuridici
dell'OCSE**



Il presente documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Riproduce uno strumento giuridico dell'OCSE e può contenere materiale supplementare. Le opinioni espresse e le conclusioni raggiunte nel presente documento non corrispondono necessariamente a quelle dei governi dei Paesi membri dell'OCSE.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Si prega di citare il presente documento come:

OECD, *Raccomandazione del Consiglio sul controllo delle concentrazioni*, OECD/LEGAL/0333

Serie: Strumenti giuridici dell'OCSE

Foto: © andrei_r / iStock - Getty Images Plus

© OECD 2025

Questo documento è fornito gratuitamente. Può essere riprodotto e distribuito gratuitamente senza richiedere ulteriori permessi, purché non venga alterato in alcun modo. Non può essere venduto.

La presente traduzione è stata redatta a solo scopo informativo e la sua accuratezza non può essere garantita dall'OCSE. Le uniche versioni ufficiali sono i testi in lingua inglese e francese disponibili sul sito web dell'OCSE : <https://legalinstruments.oecd.org>.

Contesto

La Raccomandazione sul Controllo delle concentrazioni (di seguito la "Raccomandazione") è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale il 23 marzo 2005 su proposta del Comitato per la Concorrenza. La Raccomandazione è stata rivista dal Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale il 3 giugno 2025 al fine di integrare gli ultimi sviluppi e le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di controllo e analisi delle concentrazioni.

La Raccomandazione rivista riconosce che il controllo delle concentrazioni è una componente fondamentale dei regimi di concorrenza, in quanto consente di prevenire i danni derivanti da operazioni anticoncorrenziali che potrebbero ridurre la concorrenza. Essa mira a promuovere una maggiore convergenza delle procedure di controllo e di analisi delle concentrazioni verso le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale.

Il lavoro svolto dall'OCSE in materia di controllo delle concentrazioni dall'adozione della Raccomandazione nel 2005

Dall'adozione della Raccomandazione nel 2005 ad oggi, il Comitato per la Concorrenza ha trattato per più di 25 volte questioni relative al controllo delle concentrazioni, soffermandosi su temi quali:

- Poteri e procedure (ad esempio, smantellamento di concentrazioni già perfezionate - esperienze e sfide, il cosiddetto "*gun jumping*", effetti sospensivi delle notifiche di concentrazioni, nesso giurisdizionale nei regimi di controllo delle concentrazioni, relazioni tra il controllo degli IDE e il controllo delle concentrazioni, nonché indagini sulle concentrazioni perfezionate e non soggette a notifica);
- Definizioni rilevanti per il controllo delle concentrazioni (compresa la definizione del termine operazione ai fini del controllo delle concentrazioni);
- Importanza dell'analisi economica (vale a dire, analisi economica nelle indagini sulle concentrazioni, effetti non di prezzo nel controllo delle concentrazioni e concentrazione del mercato);
- Aspetti relativi alla definizione e alle caratteristiche del mercato (quali il controllo delle concentrazioni in mercati dinamici e la definizione dei mercati geografici oltre i confini nazionali);
- Effetti delle concentrazioni (nel corso di tavole rotonde sulle teorie del danno per le concentrazioni digitali, Concorrenza e innovazione - il ruolo dell'innovazione nei casi di *enforcement*, Effetti conglomerati delle concentrazioni, Start-up, le cosiddette "*killer acquisition*" e controllo delle concentrazioni, concentrazioni verticali nei settori della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni e Considerazioni di interesse pubblico nel controllo delle concentrazioni); e
- Misure correttive (discussioni sui seguenti temi: valutazione *ex post* delle misure correttive nei casi di concentrazione, misure correttive a favore dei consumatori, portata extraterritoriale delle misure correttive in materia di concorrenza, processo decisionale delle autorità garanti della concorrenza nei casi di concentrazione: divieti, autorizzazioni condizionate e misure correttive nei casi di concentrazioni transfrontaliere).

Attraverso tali discussioni e i lavori svolti in materia di concentrazioni, il Comitato ha individuato i principali sviluppi, sul piano sia sostanziale che procedurale, che hanno determinato una maggiore convergenza dei regimi di controllo delle concentrazioni. Si è quindi ritenuto necessario aggiornare la Raccomandazione al fine di garantirne la rilevanza nel tempo per la politica di concorrenza e la sua applicazione.

Processo di revisione della Raccomandazione

Nel 2023, il Gruppo di lavoro n. 3 sulla cooperazione e l'*enforcement* ha avviato una riflessione sulla necessità di aggiornare la Raccomandazione. Il processo di aggiornamento è stato guidato da un gruppo di delegati interessati, in collaborazione con il Segretariato, e ha dato luogo a numerose discussioni e bozze, all'interno sia di tale gruppo che del Gruppo di lavoro. È stato inoltre trasmesso un progetto di revisione ad altre comunità politiche competenti dell'OCSE allo scopo di raccogliere le loro osservazioni prima della trasmissione del documento da parte del Comitato per la Concorrenza al Consiglio dell'OCSE per l'adozione.

Il Segretariato ha inoltre organizzato un webinar con gli *stakeholder* per presentare gli elementi fondamentali del progetto di revisione della Raccomandazione e aumentarne la visibilità e la rilevanza. Tra gli *stakeholder* invitati a partecipare figuravano rappresentanti del Comitato consultivo economico e industriale presso l'OCSE (BIAC), dell'*International Bar Association* (IBA) e accademici esperti in materia.

Ambito della revisione del 2025

La [versione del 2005 della Raccomandazione](#) verteva su quattro ambiti principali: i) le procedure di notifica e di controllo, compresi gli aspetti relativi all'equità procedurale; ii) il coordinamento e la cooperazione in materia di concentrazioni transnazionali; iii) le risorse e i poteri delle autorità garanti della concorrenza; e iv) il riesame periodico delle leggi e delle prassi in materia di concentrazioni. Sebbene la maggior parte di tali principi rimanga pertinente, la versione del 2005 della Raccomandazione si concentrava sulle procedure, tralasciando l'analisi delle concentrazioni.

Inoltre, nel 2014 il Consiglio dell'OCSE aveva adottato la Raccomandazione sulla Cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti in materia di concorrenza [[OECD/LEGAL/0408](#)] e, nel 2021, la Raccomandazione sulla Trasparenza e l'equità procedurale nell'applicazione del diritto della concorrenza [[OECD/LEGAL/0465](#)]. Tali strumenti giuridici coincidevano con alcuni degli ambiti trattati nella versione del 2005 della Raccomandazione. Pertanto, la revisione ha ripreso i principi rimasti attuali, ne ha eliminati alcuni per evitare duplicazioni e ha incluso nella Raccomandazione principi incentrati sull'analisi delle concentrazioni.

Di conseguenza, la Raccomandazione riveduta enuncia i principi fondamentali a cui aderire per garantire che il controllo delle concentrazioni sia efficace, efficiente e tempestivo, con procedure di notifica e controllo chiaramente definite, nonché con valutazioni efficaci e trasparenti. Essa riconosce l'importanza, per le autorità garanti della concorrenza, di disporre di un margine di manovra sufficiente nell'analisi delle concentrazioni per adattarsi all'evoluzione delle realtà dei mercati e dei modelli d'impresa, in particolare quelli determinati dalla digitalizzazione dell'economia.

Gli elementi principali della revisione sono:

- Il consolidamento dei principi relativi al quadro di riferimento per il controllo delle concentrazioni, alle procedure di notifica e di riesame.
- L'aggiunta di principi volti a garantire il ricorso a un quadro chiaramente definito per assicurare che l'esame delle concentrazioni sia efficace e trasparente.
- L'enfasi posta sulla definizione di orientamenti chiari per l'elaborazione, la valutazione e l'adozione di misure correttive, nonché sulla cooperazione tra le giurisdizioni incaricate del riesame in merito all'elaborazione e all'applicazione delle misure correttive nelle concentrazioni transnazionali.
- L'invito a procedere a una valutazione *ex post* delle decisioni sulle concentrazioni e delle misure correttive.

Tappe successive

Il Comitato per la Concorrenza sosterrà l'attuazione della Raccomandazione fungendo da sede per lo scambio di informazioni ed esperienze acquisite nel corso della sua attuazione. Il Segretariato dell'OCSE continuerà a condurre analisi pertinenti, organizzare tavole rotonde, audizioni, seminari e conferenze a sostegno del lavoro degli Aderenti e del Comitato al fine di dare attuazione alla Raccomandazione. Il Comitato per la Concorrenza riferirà al Consiglio nel 2030 in merito all'attuazione, alla diffusione e alla rilevanza nel tempo della Raccomandazione.

Per ulteriori informazioni, consultare: www.oecd.org/competition.

Contatti: DAFCOMPContact@oecd.org.

Attuazione

La Relazione al Consiglio del 2013

Nel 2013 è stata presentata al Consiglio una [Relazione](#) relativa all'attuazione, alla diffusione e alla rilevanza nel tempo della Raccomandazione. Essa rilevava che la versione del 2005 della Raccomandazione rispecchiava adeguatamente i settori di convergenza tra gli Aderenti e che continuava a rivestire importanza e pertinenza. In quel momento, il Comitato per la Concorrenza non ha ravvisato alcuna particolare esigenza di rivedere la versione del 2005 della Raccomandazione, ma ha convenuto di proseguire i lavori sulle questioni inerenti alle concentrazioni che avrebbero potuto, in una fase successiva, portare all'individuazione di migliori pratiche a sostegno di nuove o aggiornate raccomandazioni di *policy*.

La Relazione del 2013 ha individuato alcuni ambiti che potrebbero essere approfonditi, in particolare le tipologie di operazioni che costituiscono una concentrazione ai fini del controllo delle concentrazioni e il coordinamento nella definizione e nell'attuazione delle misure correttive nei casi di concentrazioni transfrontaliere. La versione pubblicata di detta Relazione del 2013 è consultabile al seguente [indirizzo](#).

La prossima Relazione al Consiglio è prevista per il 2030.

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5 *ter*) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

VISTE le norme sviluppate dall'OCSE nel settore del diritto e della politica della concorrenza, in particolare in materia di cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti in materia di concorrenza, trasparenza ed equità procedurale nell'*enforcement* del diritto della concorrenza, nonché di neutralità concorrenziale;

CONSIDERANDO che il controllo delle concentrazioni è una componente fondamentale dei regimi di concorrenza, in quanto consente di prevenire i danni derivanti da operazioni anticoncorrenziali che potrebbero ridurre la concorrenza;

CONSIDERANDO l'importanza di un processo decisionale ben ponderato e di procedure efficienti per garantire un controllo efficace e trasparente delle concentrazioni, nonché il valore della neutralità concorrenziale e della cooperazione internazionale nell'applicazione del diritto della concorrenza per promuovere un controllo efficiente delle concentrazioni e garantire risultati coerenti;

RICONOSCENDO l'importanza, per le autorità garanti della concorrenza, di disporre di un margine di manovra sufficiente per adattarsi all'evoluzione delle realtà dei mercati e dei modelli economici, in particolare quelli determinati dalla digitalizzazione dell'economia;

RICONOSCENDO l'importanza dei lavori svolti da altri organismi nel settore del controllo delle concentrazioni, in particolare quelli appartenenti alla Rete internazionale della concorrenza;

RICONOSCENDO che i Paesi membri e i Paesi non membri aderenti alla presente Raccomandazione (di seguito "gli Aderenti") dispongono di diversi quadri giuridici e istituzionali per attuarla.

Su proposta del Comitato per la Concorrenza:

Quadro di riferimento per il controllo delle concentrazioni

I. RACCOMANDA agli Aderenti di predisporre un quadro giuridico chiaro affinché il controllo delle concentrazioni sia efficace, efficiente e tempestivo. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Dotare le autorità di concorrenza dei poteri e delle risorse necessarie per l'efficace applicazione delle leggi in materia di concentrazioni.
2. Assicurarsi che le autorità di concorrenza dispongano di poteri adeguati per raccogliere informazioni sufficienti a valutare gli effetti di una concentrazione, imponendo al contempo requisiti informativi ragionevoli ed evitando di imporre costi e oneri superflui alle parti interessate e a terzi.
3. Esaminare le concentrazioni e adottare decisioni entro termini ragionevoli e prevedibili, tenendo conto delle caratteristiche della concentrazione oggetto di esame e della tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie da parte delle parti interessate.
4. Applicare un quadro analitico chiaro basato su principi giuridici ed economici che tenga conto:
 - a) delle specificità dell'operazione e delle dinamiche di mercato; e
 - b) degli sviluppi nell'analisi economica, nonché delle migliori prassi.
5. Esaminare la concentrazione in modo imparziale rispetto alla sede geografica delle parti interessate.

Procedure di notifica e controllo delle concentrazioni

II. RACCOMANDA che gli Aderenti definiscano principi chiari applicabili alle procedure di notifica e controllo delle concentrazioni. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Stabilire una definizione chiara delle concentrazioni che potrebbero essere soggette a revisione, anche mediante orientamenti relativi alla definizione del concetto di controllo, se del caso, e alla determinazione delle soglie di notifica e dei criteri di competenza giurisdizionale.
2. Utilizzare criteri chiari e comprensibili per determinare in quali circostanze una concentrazione debba essere notificata o, in assenza di obblighi di notifica, se e quando possa essere sottoposta a controllo.
3. Adottare un obbligo sospensivo (o obbligo di *standstill*) nei regimi di notifica obbligatori *ex ante*.
4. Valutare la possibilità di riesaminare periodicamente le soglie di notifica delle concentrazioni nei regimi di notifica obbligatoria e i criteri per determinare in quali circostanze una concentrazione debba essere esaminata nei regimi di notifica volontaria.
5. Vagliare l'adozione di strumenti adeguati per il controllo delle concentrazioni sottosoglia, ma che potrebbero comunque nuocere alla concorrenza.
6. Esercitare la propria competenza solo sulle concentrazioni che presentano un nesso adeguato con la propria giurisdizione.
7. Valutare l'opportunità di istituire procedure volte a garantire che le concentrazioni che non sembrano sollevare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza possano essere sottoposte a un esame accelerato, fermo restando il potere discrezionale dell'autorità di concorrenza di procedere a un controllo più approfondito, laddove necessario.
8. Prevedere la possibilità di svolgere discussioni preliminari alla notifica, se del caso.

Analisi delle concentrazioni

III. RACCOMANDA agli Aderenti di garantire che l'esame delle concentrazioni sia efficace e trasparente. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Basarsi su un quadro sostanziale chiaramente definito per valutare gli effetti di una concentrazione, esaminando in particolare se una concentrazione possa, tra l'altro, comportare:
 - a) effetti unilaterali, nella misura in cui crea o rafforza il potere di mercato delle imprese interessate e/o riduce in modo significativo la concorrenza. Una concentrazione può arrecare un danno significativo alla concorrenza eliminando o ridurre la pressione concorrenziale esercitata da un concorrente attuale o potenziale. Una concentrazione può inoltre arrecare un danno significativo alla concorrenza quando una delle imprese interessate detiene già un significativo potere di mercato, che la concentrazione rischia di rafforzare o ampliare. Gli effetti unilaterali possono derivare da una concentrazione tra concorrenti attuali o potenziali (concentrazioni "orizzontali") o da una concentrazione tra imprese che non sono concorrenti né potenziali concorrenti (concentrazioni "non orizzontali");

- b) effetti coordinati, nella misura in cui aumenta la probabilità di un coordinamento anticoncorrenziale tra alcuni o tutti gli operatori di mercato, o rende il coordinamento esistente più stabile o più efficace, in modo sia esplicito che tacito. Ad esempio, una concentrazione può ridurre il numero di operatori sul mercato; accentuare le somiglianze tra le imprese o aumentare le probabilità di coordinamento leader-follower; eliminare o modificare gli incentivi ad agire da "*maverick*" (ossia un'impresa in grado di destabilizzare il coordinamento tacito); aumentare la trasparenza; creare legami strutturali o commerciali tra concorrenti attraverso partecipazioni di minoranza, la presenza di amministratori reciproci o accordi commerciali; ridurre gli incentivi all'innovazione o agli investimenti nell'espansione delle capacità; oppure aumentare i contatti multi-mercato. Come gli effetti unilaterali, gli effetti coordinati possono derivare da concentrazioni sia "orizzontali" che "non orizzontali";
 - c) altri effetti, generalmente causati da operazioni "non orizzontali", nella misura in cui la concentrazione aumenta il rischio di esclusione nei mercati interessati dalla concentrazione, in particolare se l'impresa risultante dalla concentrazione può ostacolare la concorrenza (i) limitando o deteriorando l'accesso a un prodotto, a un servizio o a un canale di accesso al mercato che i concorrenti potrebbero utilizzare per competere; (ii) limitando l'accesso dei concorrenti a un bacino di clienti; (iii) accedendo e utilizzando informazioni sensibili concorrenziali appartenenti ai concorrenti, o (iv) sfruttando in altro modo la propria posizione di mercato per posizionarsi su un altro mercato correlato.
2. Valutare, tra le altre cose e conformemente al quadro giuridico applicabile, se la concentrazione: (i) fa parte di una serie di operazioni successive o rientra in una tendenza al consolidamento del settore, (ii) coinvolge piattaforme multilaterali o crea concorrenza tra ecosistemi, (iii) ha effetti sull'innovazione (compresa una riduzione degli incentivi all'innovazione) o sulla concorrenza dinamica, (iv) aumenta il potere dell'acquirente o il coordinamento tra gli acquirenti di beni e servizi, arrecando danno alla concorrenza, e/o (v) comporta l'acquisizione di una partecipazione di minoranza o un controllo parziale, o partecipazioni in comproprietà.
 3. Considerare la definizione di mercato come uno strumento utile nella valutazione di una concentrazione, anche se tale passaggio potrebbe non essere necessario in tutte le giurisdizioni.
 4. Utilizzare metodi adeguati per valutare una concentrazione, tenendo conto delle sue caratteristiche, tra cui la struttura del mercato e la sua evoluzione a seguito della concentrazione, il calcolo delle quote di mercato e del livello di concentrazione del medesimo, la valutazione dell'impatto delle concentrazioni sulle capacità o sugli incentivi delle parti interessate o dei concorrenti e l'anticipazione dei danni (quali aumenti dei prezzi o un deterioramento di fattori diversi dal prezzo) che deriverebbero da una riduzione della concorrenza causata dalla concentrazione.
 5. Impegnarsi costantemente per ampliare e adeguare le metodologie al fine di meglio rispondere alla realtà di mercato.
 6. Valutare gli effetti di una concentrazione in funzione delle principali variabili strategiche della concorrenza, quali prezzi, qualità, capacità, produzione, innovazione, concorrenza dinamica, varietà dei prodotti e dati, a seconda delle specificità della concentrazione.
 7. Avvalersi di prove appropriate e disponibili per valutare gli effetti di una concentrazione, quali i pareri di terzi e i documenti interni delle parti interessate, redatti nel corso delle loro normali attività.
 8. Tenere conto della concorrenza attuale e potenziale nell'analisi di una concentrazione, in particolare della prossimità concorrenziale tra le imprese interessate quando entrambe operano sullo stesso mercato, nonché della concorrenza potenziale, quando una delle imprese è un concorrente potenziale nel mercato dell'altra.

9. Esaminare l'eventuale presenza di vincoli che potrebbero limitare il potere di mercato delle parti interessate, la loro capacità di coordinare i propri comportamenti o di eliminare i concorrenti al perfezionarsi della concentrazione. Tali vincoli possono includere la presenza di altri fornitori, nonché l'ingresso o l'espansione rapida e sufficiente di nuovi operatori sul mercato.

10. Riconoscere che il controllo delle concentrazioni comporta un certo grado di incertezza, che varia a seconda delle caratteristiche di ciascuna operazione, e che l'incertezza non riduce di per sé la probabilità che una concentrazione possa sollevare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

11. Analizzare le affermazioni motivate delle parti interessate, come segue:

- a) Per quanto riguarda le affermazioni relative ai guadagni di efficienza, determinare se sono specifici della concentrazione, probabili, tempestivi, verificabili e tali da compensare il danno alla concorrenza.
- b) Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui una delle parti interessate sia destinata a uscire dal mercato e che le sue attività cesserebbero di svolgere un ruolo concorrenziale sul mercato qualora la concentrazione non avvenisse, occorre, tra l'altro, dimostrare che l'impresa sarebbe probabilmente uscita dal mercato, che non vi siano acquirenti alternativi o altre soluzioni praticabili di riorganizzazione con effetti meno dannosi sulla concorrenza, e che la scomparsa delle attività dell'impresa danneggerebbe la concorrenza in misura maggiore rispetto alla concentrazione.

Misure correttive

IV. RACCOMANDA che gli Aderenti forniscano orientamenti chiari per la definizione, la valutazione e l'adozione di misure correttive. A tal fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Accettare misure correttive che eliminino integralmente le preoccupazioni concorrenziali derivanti dalla concentrazione e che possano essere attuate e monitorate in modo efficace.

2. Specificare le tipologie di misure correttive ammissibili e quelle preferibili, in conformità con il quadro giuridico vigente; gli obiettivi di *policy* e le procedure per la valutazione delle misure correttive; nonché i meccanismi di monitoraggio e rispetto delle misure correttive.

3. Privilegiare le misure correttive strutturali rispetto a quelle comportamentali e, nel caso di misure correttive strutturali, privilegiare la cessione di imprese autonome.

4. Adottare o richiedere un provvedimento di divieto della concentrazione in assenza di misure correttive in grado di eliminare integralmente le preoccupazioni concorrenziali individuate.

5. Cooperare con altre giurisdizioni coinvolte nell'esame di concentrazioni transnazionali in merito all'elaborazione e all'applicazione di misure correttive, al fine di rafforzarne l'efficacia ed evitare incongruenze.

6. Garantire che le misure correttive siano efficaci alla luce delle dinamiche di mercato e della regolamentazione settoriale applicabile.

Valutazione ex post

V. RACCOMANDA agli Aderenti di prendere in considerazione la possibilità di procedere a una valutazione *ex post* delle decisioni in materia di concentrazioni e delle misure correttive adottate.

VI. INVITA il Segretario generale e gli Aderenti a divulgare la presente Raccomandazione.

VII. INVITA i non Aderenti a tenere conto della presente Raccomandazione e ad aderirvi.

VIII. INCARICA il Comitato per la Concorrenza di:

- a) fungere da sede per lo scambio di informazioni ed esperienze in merito all'attuazione della presente Raccomandazione, in particolare al fine di promuovere le migliori pratiche in materia di controllo delle concentrazioni;
- b) vagliare lo sviluppo di una serie di strumenti a sostegno degli Aderenti nell'attuazione della presente Raccomandazione; e
- c) riferire al Consiglio in merito all'attuazione, alla diffusione e alla rilevanza nel tempo della presente Raccomandazione entro cinque anni dalla sua revisione e successivamente almeno ogni dieci anni.

L'OCSE

L'OCSE è un forum unico nel suo genere in cui i governi collaborano per rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali poste dalla globalizzazione. L'OCSE è inoltre in prima linea nelle iniziative volte a comprendere i nuovi sviluppi del mondo attuale e le preoccupazioni che ne derivano e nel sostenere i governi ad affrontare tematiche quali il governo societario, l'economia dell'informazione e le sfide poste dall'invecchiamento demografico. L'Organizzazione offre ai governi un quadro di riferimento in cui possono raffrontare le loro esperienze in materia di politiche governative, individuare risposte a problemi comuni, identificare le buone pratiche e lavorare per il coordinamento delle politiche nazionali e internazionali.

I Paesi membri dell'OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Costa Rica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. L'Unione europea partecipa ai lavori dell'OCSE.

Strumenti giuridici dell'OCSE

Dall'istituzione dell'OCSE, avvenuta nel 1961, nel suo ambito sono stati sviluppati circa 460 strumenti giuridici sostanziali. Tra questi figurano gli atti dell'OCSE (ossia le Decisioni e le Raccomandazioni adottate dal Consiglio dell'OCSE in conformità della Convenzione dell'OCSE) e altri strumenti giuridici elaborati nell'ambito dell'Organizzazione (quali le dichiarazioni e gli accordi internazionali).

Tutti gli strumenti giuridici sostanziali dell'OCSE, in vigore o abrogati, sono reperibili nel Compendio online degli strumenti giuridici dell'OCSE. Si suddividono in cinque categorie:

- **Decisioni**, adottate dal Consiglio e giuridicamente vincolanti per tutti i Paesi membri, ad eccezione di quelli che si sono astenuti dall'adozione. Esse stabiliscono diritti e obblighi specifici e possono contenere meccanismi di monitoraggio.
- **Raccomandazioni**, adottate dal Consiglio e non giuridicamente vincolanti. Esse rappresentano un impegno politico nei confronti dei principi che sanciscono e implicano l'aspettativa che gli Aderenti si adoperino per attuarli.
- **Documenti finali sostanziali**, adottati dai singoli Aderenti elencati piuttosto che da un organismo dell'OCSE, quali risultanze di un incontro ministeriale o di alto livello tenutosi nel quadro dell'Organizzazione. Di solito fissano principi generali o obiettivi a lungo termine e hanno un carattere solenne.
- **Accordi internazionali**, negoziati e conclusi nell'ambito dell'Organizzazione. Sono giuridicamente vincolanti per le Parti.
- **Accordi, protocolli di intesa e altri**: nel corso del tempo, in seno all'OCSE, sono stati sviluppati diversi altri tipi di strumenti giuridici sostanziali, quali l'Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, l'Intesa internazionale sui principi del trasporto marittimo e le Raccomandazioni del comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC).